

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 35 - L'uso di dissuasori sonori – cannoncini antistorno – è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 10 minuti; - Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 mt. <p>L'Uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 22:00 alle 6:00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine; - Ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi; - Periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° Aprile al 30 Ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno. 	<p>Art. 35 - L'uso di dissuasori sonori – cannoncini antistorno – è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fascia oraria: dalle ore 7,30 alle ore 19,30, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine (*), con cadenza di sparo ogni 15 minuti; - Nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 20.00 con le medesime interruzioni e la stessa cadenza. - Ubicazione del dispositivo più possibile lontano dalle abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 mt. dai fabbricati di abitazione ad esclusione di quelli di proprietà del soggetto installatore. - Qualora nel raggio di 500 metri dal punto di installazione siano già presenti altri impianti dissuasori, gli stessi dovranno essere sincronizzati con cadenza di sparo ogni 15 minuti. (7,30/7,45 -7,45/8,00 ecc.) in modo da essere coincidenti. - L'installazione degli stessi è permessa a soggetti che praticano attività agricola esclusiva come coltivatori diretti e assimilabili; - Sia presentata comunicazione all'ufficio di polizia municipale circa l'installazione indicando in planimetria l'esatta ubicazione dello stesso e il rispetto delle distanze sopracitate, il quale rilascia il conseguente nulla osta a seguito di verifica il rispetto dei criteri riportati nel presente regolamento. <p>(*) Rettifica apportata nel corso della seduta.</p>